

der Neve, o Ghiaccio, quando però siano dell'Arte dell'Acquavita, debba l'Abboccatore conceder *Gratis* la Licenza di vender, che dovrà esser esposta a vista universale, e senza questa non potranno essi vender in pena a' Contraffattori come sopra.

XXVII. Tutti quelli, che vorranno vender Caffè, Cioccolata, *Erbate*, e cose simili così inventate come da inventarsi in bevanda, o in polvere, e parimenti tutti quelli, che vorranno vendere o far vendere in questa Città, e Dogado Acque, rinfrescative, alterate, gelate, e non gelate di qual si sia sorte sotto qualunque pretesto di Privilegio, od altro, debbano accordarsi coll'Abboccatore, o suoi Commessi; ma per conto delli sunnominati Accordi non potrà alterarsi, nè sorpassarsi la complessiva Somma di L. 10000. piccole annue, che dovrà esser distribuita col riflesso alle rispettive maggiori, o minori *Faccende*, ed in modo che il maggior Accordo non ecceda di Duc. 25. effettivi.

XXVIII. Non potranno esser compresi nelli suddetti Accordi le Botteghe de' Confratelli dell'Arte, nelle quali si vendono Acquavite; ma dovranno bensì esser obbligati tutti li Banchetti di qualsisia ragione, in pena come sopra, eccettuati però quelli che fossero descritti nell'Arte stessa: e non dovranno poi dall'Abboccatore venir accordate per la Vendita del Caffè, ed altre Bevande, Persone,